



- 1) **Breve storia della giustizia minorile in Italia**
- 2) **Articoli codice penale: 97, 98, 163, 169, 223, 224, 225, 226, 227, 232**
- 3) **Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni D.P.R. 22.09.1988, n° 448**
- 4) **Cosa sono le misure cautelari non detentive - Ministero della Giustizia –**
- 5) **Linee Guida per la Riforma della Giustizia minorile in Italia**
- 6) **Minori responsabilità - Tilde Napoleone Ass. Antigone -**

1) Breve storia della giustizia minorile in Italia, - Proc. della Rep. Tribunale per i minorenni di Trento -

Alla fine dell'800 fanno la loro comparsa, nel mondo anglosassone, organi giudiziari che si occupano di minorenni. Quasi coevamente nasce e si sviluppa nella coscienza sociale dell'Occidente più sviluppato la percezione della alterità del bambino e dei suoi particolari bisogni di protezione. Marx (per l'ingiustizia delle condizioni di lavoro, dello sfruttamento dei minori) e Freud (per la scoperta psicologica dell'universo bambino) hanno avuto una parte importante nella determinazione del fenomeno, così come la dottrina sociale della Chiesa ed alcuni movimenti che promossero l'attenzione e il riguardo per l'infanzia (il movimento dei Children's savers sensibilizzò gli ambienti della giustizia verso il mondo dei minori).

La giustizia si sensibilizzò e cominciò ad occuparsi di minorenni nell'area penale, nella quale il trattamento non poteva essere equiparato a quello riservato agli adulti (**oggi, negli U.S.A., in molti casi, i minorenni vengono giudicati dai tribunali per gli adulti**). E' stato solo nel corso del tempo -e non dappertutto- che i sistemi di giustizia hanno considerato separatamente i minorenni nell'area civile. In molti Paesi ci si rese conto che non bastava modificare il regime di trattamento per i minorenni, ma occorreva anche pensare ad una diversa composizione dei tribunali che ne facevano applicazione. Prende avvio da qui, non dappertutto, la partecipazione della componente onoraria all'amministrazione della giustizia minorile.

In Italia, solo **nel 1934 viene istituito il tribunale per i minorenni**, anche se il primo progetto risale al 1908 (progetto Quarta-Vacca) e non si occupava soltanto della giustizia penale (!). E' con il RD. 20/7/1934 n.1404 che inizia ad operare un organo giudiziario specializzato (in quanto ne faceva parte, accanto a due giudici di carriera, un "benemerito dell'assistenza sociale", che fosse cultore di scienze bio-mediche o umane). Deve occuparsi della giustizia penale, di taluni rapporti tra genitori e figli e dei "corrigendi", per i quali erano predisposti i riformatori.

Si delineava così la tripartizione delle "competenze" del T.M. in penale, civile e amministrativa, che perdura tutt'oggi. Bisogna tenere presente che erano entrati da poco in vigore il codice penale e quello di procedura penale (1930). Il primo aveva introdotto o riformato, con riferimento ai minorenni, gli istituti del perdono giudiziale, dell'incapacità d'intendere e di volere e della sospensione condizionale della pena. Nello stesso

anno era stata portata a termine l'opera di organizzazione dell'assistenza amministrativa all'infanzia (legittima e illegittima) e alla maternità, iniziata nel 1923.

Nel 1942 entrano in vigore il nuovo codice civile e il codice di procedura civile. Il primo innova il diritto di famiglia e istituisce la funzione del giudice tutelare, che raccoglie l'eredità del Consiglio di famiglia; il secondo disciplina i procedimenti in camera di consiglio con norme tuttora vigenti.

Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica, che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38), ma bisogna attendere il 1956 (L. 25/7/1956 n.888), per vedere una riforma, che, oltre a portare a due il numero dei componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, innova profondamente la competenza amministrativa, detta altrimenti "rieducazione", per i minori irregolari per condotta o per carattere, incentrata su un doppio ordine di misure: l'affidamento al servizio sociale del Ministero di giustizia (istituito nel 1962 con L. n.1085) e il collocamento in casa di rieducazione.

La rieducazione dei minorenni, come impostata da tale riforma, non ha lunga durata. Già alla fine degli anni '60 (il '68) è in piena crisi. Si fa sempre più strada l'idea che solo la prevenzione "paga". Ed è una legge di portata storica (L. 5/6/67 n.431), che, nel solco di tale filosofia, introduce la più radicale delle prevenzioni: l'adozione speciale (oggi, legittimante) dei minori abbandonati, rivolta principalmente a quelli ricoverati negli istituti, molti dei quali, facendosi grandi, popolavano i riformatori e le patrie galere. Si è molto parlato di questa legge, che ha rappresentato una profonda innovazione anche culturale nel senso del cosiddetto puerocentrismo.

Gli anni '70, che si aprono con l'istituzione delle Regioni (il tema della prevenzione è fortemente connesso al territorio ed ai poteri che vi si costituiscono), sono una stagione di grandi riforme che interessano i minorenni: l'istituzione degli asili-nido (1971), il divorzio (1970) e, successivamente, l'aborto (1978), l'istituzione dei consultori familiari (1975), la riforma penitenziaria (1975) e quella sanitaria (1978), ma soprattutto la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151), che ha innovato ampiamente la nostra materia, realizzando il principio della parità dei coniugi e centrando sull'interesse del minore la regolazione di molteplici istituti del diritto di famiglia (tra l'altro, ha abbassato il conseguimento della maggiore età ai 18 anni). Negli stessi anni comincia ad affacciarsi l'idea di accorpate in un unico tribunale le competenze frammentate fra T.M., tribunale ordinario e giudice tutelare (e giudice penale). Idea che fatica ad imporsi e che, ancora oggi, non si è realizzata.

Intanto, la legge sull'adozione ha notevolmente incrementato il lavoro dei tribunali minorili, per i quali viene istituito un organico, con contestuale autonomia rispetto al tribunale ordinario (L. 9/3/71 n.35). Altra grande riforma di quel tempo è la soppressione degli enti nazionali e di quelli autonomi territoriali di tutela dei minori (ONMI, ENAOLI, istituti nazionali di assistenza per determinate categorie di minori assistibili: orfani di guerra, sordomuti, ciechi, ecc.: IPPAI, ECA) e una prima, parziale, attuazione del dettato costituzionale (art.117) della competenza delle autonomie locali in materia di assistenza e beneficenza pubblica (1975-1977).

Nel nostro settore è di fondamentale importanza lo spostamento della competenza assistenziale dal Servizio sociale del Ministero di Giustizia ai Servizi sociali territoriali nella materia civile (dove, in realtà, operava largamente il personale degli enti nazionali) e amministrativa (DPR. 616/77, art. 23). Se, nella prima, la riforma funziona, ancorchè in modo diseguale nelle varie aree del Paese, nella seconda il fallimento è totale: gli Enti locali non hanno nessuna intenzione di occuparsi delle funzioni rieducative. Sempre nel segno e nel verbo della prevenzione. Per il disadattamento, solo se penalmente rilevante, non c'è che il penale: un penale che ha fatto il suo tempo.

Nel mondo dell'infanzia si avvertono mutamenti. Si contrae l'istituzionalizzazione e il "controllo sociale" punta decisamente i contesti familiari problematici e si fa più penetrante. Il riferimento concettuale è il maltrattamento: fisico e psicologico, la cui variante più drammatica è l'abuso sessuale. Nel 1983, viene aggiornata la disciplina dell'adozione (legittimante), che contiene la regolamentazione dell'affidamento familiare (L. 4/5/83 n.184): una misura di tutela intermedia tra assistenza in famiglia e adozione. Questa legge si apre, tuttavia, con una disposizione che afferma il diritto primario del minore a vivere nell'ambito della propria famiglia. Forse, la parte più significativa della legge è quella che riguarda l'adozione internazionale, che, con la contrazione dell'adozione nazionale, registra un progressivo incremento applicativo. In questo periodo la normativa internazionale riguardante l'infanzia e l'adolescenza, che è diventata abbastanza consistente, non è ancora tenuta ben presente in Italia. Sarà la Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU, 20/11/89, ad aprire gli occhi della nostra realtà sullo scenario del mondo.

Ma, intanto, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale minorile (DPR. 22/9/88 n.448): la rieducazione è dimenticata, anzi è riassorbita nel processo penale. Nulla di nuovo sul piano del sistema

sanzionatorio. E' questa una lacuna fondamentale, a tutt'oggi non colmata. E' della fine degli anni '80 la legge Martelli sugli stranieri extracomunitari. Non contiene una sola disposizione sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che travaglierà molti tribunali minorenni e le strutture di riferimento per tutto il decennio seguente senza che venga individuata una soluzione (non è tale la più recente normativa in materia: T.U. 286/98).

Gli anni '90 saranno segnati dal "pensiero" -poco praticato- della Convenzione di New York, che viene ratificata con L. 27/5/91 n.165, dalla produzione di norme di sostegno alla prevenzione della criminalità minorile (L. 19/7/91 n.216) e alla sperimentazione di nuove strategie di intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (L. 28/8/97 n.285). Diventano esecutive in Italia (L. 64/94) alcune convenzioni internazionali di vecchia data: protezione dei minori stranieri (Aja, 5/10/61), sottrazione di minori (Aja, 25/10/80) e ristabilimento dell'affidamento dei minori (Lussemburgo, 20/5/80), rimpatrio dei minori (Aja, 28/5/70): cominciamo a renderci conto di far parte dell'Europa. Anche il diritto internazionale privato viene riformato (L. 218/95). Il 31/12/1998 viene approvata, con n.476, la nuova legge sull'adozione internazionale, che recepisce (non in toto) la convenzione dell'Aja del 1993.

L'esigenza di adeguamenti del diritto ai mutamenti sociali e ad istanze politiche, a nuove rappresentazioni dei diritti dei minori e degli adulti, al principio costituzionalmente ribadito del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) ha ispirato le riforme degli ultimi tempi. Esse hanno riguardato l'adozione cosiddetta nazionale (L. 149/2001); il processo penale minorile, anche se molto parzialmente (L. 63/2001, D. Lvo. 274/2000, relativo alla competenza penale del Giudice di pace, che introduce per i reati minori nuove sanzioni); l'introduzione di nuove misure contro le violenze familiari (L. 154/2001); la riforma in senso federalista (?) del Titolo V, Parte II della Costituzione (L. cost. 3/2001), che ha travolto la legge-quadro sull'assistenza (L.328/2000), cui si era approdati dopo decenni di dibattito.

Tra breve, dovrebbe essere introdotta una normativa di incisiva riforma dei procedimenti civili minorili, in attuazione della L. 149/2001 (v.supra), mentre con la legge n. 77/03 è stata ratificata la Convenzione di Strasburgo 26 novembre 1996, sull'esercizio dei diritti del minore nel processo.

2) Articoli codice penale: 97, 98, 163, 169, 223, 224, 225, 226, 227, 232

97. Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

98. Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

163. Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

224. Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia previsto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

225. Minore imputabile

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

227. Riformatori speciali

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

232. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

3) D. P. R. 22.09.1988, n° 448 Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – sono riportati gli articoli più rilevanti -

1. Principi generali del processo minorile

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
- c) il tribunale per i minorenni;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

3. Competenza

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

6. Servizi minorili

In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori

L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

8. Accertamento sull'età del minorenne

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

9. Accertamenti sulla personalità del minorenni

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

10. Inammissibilità dell'azione civile

11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenni

12. Assistenza all'imputato minorenni

L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione

14. Casellario giudiziale per i minorenni

Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto.

I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o all'autorità giudiziaria.

15. Eliminazione delle iscrizioni

Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.

16. Arresto in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenni colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenni.

17. Fermo di minorenni indiziato di delitto

È consentito il fermo del minorenni indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenni

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorene ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorene sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorene, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorene sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorene sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorene sia condotto davanti a sé.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

18 bis. Accompagnamento a seguito di flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorene colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorene non può essere trattenuto oltre dodici ore.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorene.

L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorene è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma due o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorene deve essere consegnata appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma tre, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorene sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza, ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2, secondo periodo, 3, 4 e 5, e 19 comma 5.

19. Misure cautelari per i minorenni

Nei confronti dell'imputato minorene non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.

20. Prescrizioni

Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorene specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19, comma 3.

Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

21. Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenni di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenni vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

22. Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

Si applicano le disposizioni dell' articolo 21, commi 2 e 4.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

23. Custodia cautelare

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e, f, g, h del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare:

- a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
- b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
- c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

25. Procedimenti speciali

Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza prevista dall'articolo 12. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minore accompagnato a norma dell'articolo 18 bis.

26. Obbligo dell'immediata declaratoria della non imputabilità

In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

28. Sospensione del processo e messa alla prova

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

30. Sanzioni sostitutive

Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

31. Svolgimento dell'udienza preliminare

Fermo quanto previsto dagli articoli 420 bis e 420 ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minore, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minore e all'esercente la potestà dei genitori.

Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minore, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.

32. Provvedimenti

Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

32 bis. Opposizione

Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

33. Udienza dibattimentale

L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.

L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

34. Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori

L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni.

Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

35. Giudizio di appello

Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

37. Applicazione provvisoria

Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistano le condizioni previste dal comma 2.

38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

40. Esecuzione delle misure di sicurezza

La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza

Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.

Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

4) Cosa sono le misure cautelari non detentive - Ministero della Giustizia -

Sono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità. Il giudice può disporle solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni.

Quando è disposta una misura cautelare il minorenne è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i Servizi di assistenza dell'ente locale.

La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. (Art. 19 D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 275 codice procedura penale).

Prescrizioni

Il giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Il giudice, nel prendere tale decisione, ascolta l'esercente la potestà genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell'attività di recupero.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. (Art. 20 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988.)

Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Contestualmente può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Il giudice può anche consentire al minore, con separato provvedimento, di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione. I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente locale. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. (art. 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988.)

Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto. Il responsabile della comunità collabora con i Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni. (Art. 22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 10 D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)

5) Linee Guida per la Riforma della Giustizia minorile in Italia – sottoscritte dalle principali associazioni che operano per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sono state presentate a Roma nel 2002.

La presentazione dei recenti Disegni di Legge n. **2501** dell'8 marzo 2002 e n. **2517** del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della giustizia minorile, le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato nei firmatari del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida che possano aiutare il nostro Paese a realizzare una giustizia a "misura di bambino".

Pertanto riconoscendo lo stato di particolare "debolezza" nel quale versa un minore che viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia civile o penale e in considerazione della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile - Regole di Pechino 1985 - e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Convenzione di Strasburgo 1996 - ancora in via di ratifica in Italia e dell' art. 111 della nostra Costituzione , si evidenzia quanto segue.

PREMESSA

Oggi nel nostro Paese una reale riforma della giustizia minorile non può essere effettuata se non mettendo a disposizione risorse economiche, umane e strutturali adeguate , che consentano l'attuazione di un processo di cambiamento che migliori, potenzi e assicuri la piena efficienza del sistema giustizia, nel rispetto dei diritti dei bambini, come riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Pertanto i firmatari del presente documento richiamano all'attenzione del Legislatore i seguenti principi:

1. Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali , delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati, che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art.2 Regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione.
2. In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una nuova definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel medio termine, ove e per quanto possibile, l'accorpamento di tutte le competenze in materia di minori , mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria specializzata . I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale . Questo principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile deve essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e gli avvocati , la frequenza di appositi corsi professionali. Tale principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano la materia minorile e familiare.
3. Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale. I Tribunali per i minorenni o per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale , così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali.
4. Tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono permettere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall'art. 14 delle Regole di Pechino, art. 9 e art. 37.d della Convenzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve basare sull'applicazione della regola del contraddittorio , in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (art.9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un giudice terzo e imparziale (art.111 della Costituzione).
5. Il minore , nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato , che abbia le adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse. Parimenti nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale rappresentante, e in caso di conflitti d'interesse con questi ultimi da un curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse.
6. Una riforma della giustizia minorile per essere adeguata non può prescindere dallo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l'ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12.) che sottolinea come "il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa..e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne" (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e

garantire l'ascolto , devono anche assicurare al minore un'adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto , onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste .

7. Nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art.17.d Regole di Pechino). Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni nelle tutela dei diritti dei minori, dalle categorie professionali operanti all'interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 - L.451/1997), perché solo dall'analisi accurata, in tutte le sue angolazioni, dell'attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e dei diritti del minore. Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti , il consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze nelle scienze del comportamento ed in ambito forense .
8. Le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d'intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile. Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il Legislatore a regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un'efficace collaborazione sinergica.
9. La condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile (art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli Istituti penali Minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova e ove possibile la mediazione penale , senza limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione condizionale. In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni . Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere completamente espiata entro il 22° anno di età, il passaggio, al compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all'espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (Regole di Pechino art. 3.3.) La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme della Convenzione ONU e in particolare all'art.40 della stessa Convenzione.
10. Una riforma della giustizia minorile non può prescindere , come da tempo richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive . Tali norme sull'ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l'esecuzione delle pene per i minorenni, devono assicurare l'attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che "ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli adulti" (art.37.c)

CONCLUSIONE

I firmatari del presente documento invitano il Legislatore a fare propri i principi sopra elencati (da p.to 1 al p.to 10), oltre che a tenere presente le specifiche indicazioni, avanzate nel merito della riforma della giustizia attualmente in discussione alle Camere, da tutte le realtà associative e ONG impegnate nel nostro Paese nella tutela dei diritti dei minori.

6) Minori responsabilità - *Tilde Napoleone Associazione Antigone* -

Numeriamo la cosiddetta "emergenza sociale"

In Italia negli ultimi 10 anni, la delinquenza minorile non è aumentata, anzi è addirittura diminuita. Secondo il 35° Rapporto CENSIS 2001, i minori denunciati alle forze dell'ordine sono diminuiti del 17,4 % passando da

26.783 a 22.132. Se, inoltre, si guarda ai dati relativi ai ragazzi denunciati alle procure, che comprendono sia i soggetti denunciati direttamente dai cittadini sia quelli per cui si procede d'ufficio, si nota anche qui un trend decrescente: si passa da 44.977 a 43.897 casi con una variazione percentuale in negativo del 2,4 %.

Passando a esaminare la composizione c.d. penale della devianza minorile, cioè la tipologia di reati commessa più frequentemente, si nota che i crimini che più dovrebbero allarmare l'opinione pubblica rappresentano una quantità insignificante rispetto al totale. Gli omicidi sono diminuiti del 60 %; se nel 1991 sono state 35 le denunce per questo tipo di reato, nel 1999 si sono ridotte a 4. Anche per quanto riguarda i furti si nota una diminuzione. In ascesa sono invece gli scippi e i borseggi, le rapine e i reati connessi alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Aumentano infatti del 46 % le estorsioni, del 61 % le rapine e del 65,4 % lo spaccio di stupefacenti. Soprattutto in quest'ultimo caso è facile cogliere il segnale del coinvolgimento non in ruoli di leadership di giovanissimi nelle attività di cosche mafiose. Solo il 10 % dei minori coinvolti in fatti penalmente rilevanti ha commesso delitti contro la persona, ed in predominanza si tratta di ragazzi italiani. Sono stati 36 invece in tutto il 2000 i casi di omicidio, di cui 7 commessi da stranieri. Se consideriamo un diverso arco temporale, ossia il periodo tra il primo luglio 2000 e il 30 giugno 2001 e alcune grandi città, vediamo che a Roma sono stati commessi da ragazzi minorenni 7 omicidi volontari e 38 violenze sessuali, a Milano 7 omicidi e 63 violenze sessuali, a Bari 9 omicidi e 11 tentati omicidi, a Reggio Calabria 3 omicidi e 8 violenze sessuali.

Se i ragazzi italiani compiono meno reati, aumentano invece le denunce a carico dei minori stranieri; questo fenomeno è legato alla crescita dell'immigrazione a cui non si è risposto con la predisposizione di strutture di accoglienza.

Altri numeri confermano gli eccessi di preoccupazione: ancora secondo il CENSIS la situazione dell'Italia in materia di criminalità minorile è migliore rispetto a quella di altri paesi; infatti in Italia i minori entrati in contatto con il sistema giudiziario sono il 2,8 % del totale dei soggetti denunciati dalle forze dell'ordine, contro il 13,1 % della Germania, il 21,3 % della Francia e il 23,9 % del Regno Unito.

Nel nostro paese la percentuale di minorenni denunciati è la più bassa rispetto alle altre nazioni europee, tranne che per l'omicidio e i reati legati alle sostanze stupefacenti, per i quali solo in Spagna i valori sono più bassi.

Il dibattito sull'imputabilità - Le parole del dibattito

L'art. 97 del codice penale afferma che il ragazzo minore di 14 anni non può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, perché è considerato incapace di intendere e di volere. Solo se considerato "pericoloso" il minore di 14 anni può essere sottoposto a misure di sicurezza.

Tra i 14 e i 18 anni, invece, dice il successivo art. 98, il minore può essere punito ma solo dopo che, con ogni mezzo di prova, sia accertata la sua capacità di intendere e di volere. Secondo la consolidata giurisprudenza minorile, è capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, il ragazzo sano di mente, psicologicamente equilibrato, che ha acquistato un complesso di valori idonei a determinare socialmente il suo comportamento, sa interiorizzare e far proprio il senso di un ordine e di un divieto, è capace d'autocontrollo in ordine a una certa situazione come se fosse già un diciottenne. C'è anche chi definisce la capacità di intendere e di volere come la responsabilità nel prendere decisioni in modo indipendente e con adeguata fiducia in sé, la prospettiva temporale nell'assumere le proprie decisioni e infine la capacità di autoregolarsi, esercitando un controllo sui propri impulsi. La Corte di Cassazione nel lontano 1984 ha invece affermato che "l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore [...] si risolve in un giudizio di natura psicologica alla cui formazione deve concorrere ogni elemento che possa risultare utile perché un siffatto giudizio ha tutte le caratteristiche della delicatezza e della complessità propria delle indagini psicologiche".

In seguito ad alcuni fatti particolarmente gravi, come il delitto di Novi Ligure, si è riaperto il dibattito sulla responsabilità penale dei minori. Le motivazioni che stanno spingendo ad una modifica del codice penale fanno riferimento ai temi della difesa sociale, della tutela dalla devianza, oltre che all'inutilità degli attuali interventi rieducativi.

Alfredo Carlo Moro, a tal proposito, afferma:

"la difesa sociale dalla devianza minorile si realizza non tanto attraverso interventi penali sempre stigmatizzanti, ma cercando con forme diverse di ricostruire un itinerario educativo che, non sempre per colpa del ragazzo, è stato interrotto. Inoltre l'attuale insufficienza di interventi rieducativi nei confronti del preadolescente - che nessuno disconosce - impone non la soppressione degli stessi, ma una riforma sostanziale, senza imboccare la scorciatoia del ricorso all'intervento penale, il quale, a sua volta, se privo di strutture serie di recupero, può solo ridursi ad una segregazione carceraria che lascia irrisolti tutti i problemi del ragazzo. Infine, la maggiore flessibilità dell'intervento penale non significa che esso abbia perso le caratteristiche dell'intervento sanzionatorio che presuppone sempre un minimo di maturità del soggetto[...]."

Non sono dello stesso parere quei senatori dell'area di centrodestra, che il 10 ottobre 2001 hanno presentato un disegno di legge proprio diretto ad abbassare la soglia di imputabilità. Secondo loro la criminalità minorile - che, spesso, trova la sua fonte nel reclutamento di minori ad opera della criminalità organizzata - rappresenta ormai, nel nostro paese, non soltanto un fenomeno visibile ma, altresì, una vera e propria emergenza sociale.

Stiamo, tuttavia, assistendo anche alla commissione di atti criminosi - spesso tanto efferati, quanto meramente episodici - da parte di minori che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, in quanto maturati in ambienti socialmente estranei a questa realtà. In effetti, in questi ultimi anni, si sono moltiplicati i fatti di reato di cui i minori si sono resi protagonisti attivi e la collettività, ormai profondamente scossa, chiede un deciso intervento del Parlamento volto a sanare e, ancor prima, a arginare tale fenomeno. Appare, a questo punto, inderogabile ed improcrastinabile un intervento del Parlamento sul piano sociale ed educativo volto al recupero del minore, autore e, spesso, autore-vittima di episodi criminosi, attraverso la creazione di strumenti educativi e formativi in grado, da un lato, di eliminare ovvero colmare i disagi esistenziali causati dai mali sociali della nostra epoca quali, ad esempio, l'incomunicabilità tra genitori e figli, così come l'incapacità di trasmettere ai giovani valori morali essenziali -, dall'altro, di emarginare il fenomeno della criminalità organizzata.

Così come riteniamo necessario procedere ad un aggiornamento della normativa penalistica e processual-penalistica alla luce della precoce maturità che, ormai, ai giorni nostri, i minori costantemente manifestano.

Sono quindi l'emergenza sociale causata dalla criminalità minorile insieme alla considerazione che i ragazzi oggi sono più maturi rispetto al passato, a spingere verso la modifica del codice penale. L'emergenza sociale, d'altronde, sta già portando alla predisposizione di strumenti di controllo invasivi come ad esempio le telecamere nelle scuole. La prefettura di Napoli, infatti, nel corso di un Comitato per l'ordine e la sicurezza, ha adottato la decisione di sorvegliare con telecamere 700 istituti scolastici, come deterrente a scippi, furti e rapine.

La proposta di legge vorrebbe abbassare l'imputabilità del minore da 14 a 12 anni, mentre la soglia massima sarebbe portata a 16. Ciò significa che: al di sotto dei 12 anni il minore non sarebbe imputabile, che tra i 12 e i 16, la sua imputabilità dovrebbe essere sempre valutata in base alla capacità di intendere e di volere e infine che sopra i 16 anni sarebbe sempre imputabile e quindi sempre punibile, come succede per gli adulti.

I dati esaminati non evidenziano però una recrudescenza del fenomeno della criminalità minorile. I dati non sono tali da giustificare il clamore che si sta sviluppando e che si sta amplificando grazie e attraverso i media. Ciò che forse in questo momento spaventa è la violenza con cui alcuni reati sono commessi o il fatto che avvengano in zone prima non a rischio, su terreni difficili da esplorare, all'interno delle così dette "case per bene". I dati sopra esaminati dicono piuttosto che i ragazzi in questo momento devono essere protetti più che criminalizzati.

La maggioranza, si sa, pensa al "diritto penale essenzialmente come uno strumento di difesa sociale, di difesa degli interessi della maggioranza contro gli attentati alla sicurezza recati dalla minoranza dei devianti". Nella relazione introduttiva al disegno di legge citato si legge infatti che "è indispensabile ed urgente tener conto di tale emergenza sociale sotto il profilo penalistico e processual-penalistico". Ancora Luigi Ferrajoli ricorda che l'idea della difesa sociale ha come esito inevitabile il terrorismo penale e quindi una massimizzazione della penalità, della punibilità. È questo a cui sembra tendere la proposta di legge in discussione al Senato. A parte, cioè, la riflessione su quanto possa essere giusta o meno la specifica modifica, quello che si teme è la messa in gioco di un sistema, come quello minorile, che ha in sé abbastanza radicato ed esaltato l'aspetto afflittivo, bensì rieducativo della pena, in linea con quanto affermato dalla nostra Costituzione che all'art. 31 prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Tutto il sistema attuale, soprattutto nella sua parte processuale è improntato sul concetto di rieducazione. La stessa organizzazione del processo, con tutte le cautele prescritte per la tutela del minore, ha alla base questa finalità. L'art. 28 del codice di procedura penale minorile, per esempio, che disciplina la sospensione del processo con messa alla prova afferma che il giudice "può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato", rendendo evidente la finalità fortemente educativa. Anzi, proprio l'istituto della mediazione penale, va oltre, implica un superamento innovativo sia del modello basato sulla sanzione-afflizione sia di quello basato esclusivamente sul concetto di rieducazione tramite il trattamento, introducendo le nozioni di riparazione e di conciliazione. Ma rientrano in quest'ottica anche quelle disposizioni che impongono al giudice e ai servizi di predisporre un progetto processuale oltre che un progetto educativo, o ancora tutte le disposizioni che richiedono una preparazione e una professionalità specifica di tutti i soggetti che operano nel processo minorile.

Rendere punibili anche ragazzi di 12, 13, 14 anni, e soprattutto equiparare dal punto di vista penale, un ragazzo di 16 anni ad un adulto totalmente in grado di rispondere dei propri atti, sembra essere il segnale della volontà di tornare a una idea retributiva della pena. Alla domanda sociale di repressione, al più diffuso sentimento di insicurezza, anche questa volta si risponde con il ricorso alla risorsa penale come strumento di stabilizzazione del sistema sociale, di orientamento pratico e di istituzionalizzazione delle aspettative indipendentemente dalla sua reale efficacia.

Ma se anche di allarme sociale si trattasse è proprio vero che un abbassamento della soglia di imputabilità servirebbe a riportare indietro i tassi di criminalità minorile? Perché, poi, una maggiore responsabilità dei giovani dovrebbe portare ad una loro imputabilità? Ed è proprio vera l'affermazione dei senatori per cui oggi i ragazzi sono più maturi?

L'altra motivazione, infatti, che spinge opinione pubblica, operatori del diritto e politici di destra alla riforma del sistema della giustizia minorile è la considerazione che in questa fase storica i giovani sono più maturi, sanno quello che vogliono e quindi possono essere ritenuti pienamente responsabili delle loro azioni. È inutile

sottolineare la semplificazione che vi è dietro queste affermazioni: quella che è solo maggiore informazione, viene in mala fede confusa con maturità psicologica, che, invece, non si può ancorare in modo stereotipato a un'età e che in ogni modo in questo momento appare ritardata e non anticipata.

Adesso i ragazzi sono più informati, non più maturi. Piuttosto, quello che si registra è l'aumento di un malessere, che sfocia spesso in forme di autolesionismo.

Sempre in base a dati forniti dal CENSIS sono stati 328 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni deceduti per suicidio nel 1991, mentre nel 1997 (anno per cui sono disponibili i dati più aggiornati) sono diventati 394.

La risposta giudiziaria più dura non è mai servita a ridurre la criminalità, né a prevenire la commissione di reati, anche quelli più gravi. E questo a maggior ragione nel caso degli adolescenti.

Lavorare, allora, per rendere il sistema più duro risponde solo a un desiderio di vendetta. Non risale d'altronde al lontano 1700 l'intuizione di intellettuali illuminati per cui la lotta al crimine e quindi la tranquillità dei cittadini non dipendevano dalla severità della pena? Perché ritornare su ipotesi ormai così superate? "Un diritto non violento è un diritto che non riproduca dentro di sé la violenza che dice di combattere e che quindi si ponga come differenza rispetto alla violenza [. . .]. Bisogna mostrare che il crimine si produce dentro la società e che sempre dentro la società bisogna trovare i rimedi, invece di affidare la soluzione del problema al diritto penale, considerato il modo "di alleggerire la società del problema che essa stessa ha prodotto".

L'aumento di penalità, di punibilità, non risolve, anzi potrebbe portare all'incremento degli episodi di violenza che si vorrebbero combattere. Non si possono infatti non considerare gli studi più recenti in merito a criminalità e devianza, secondo i quali l'atto deviante si inserisce in una processualità complessa che include i significati sociali, le valutazioni personali, le reazioni sociali, le etero e autoattribuzioni di ruoli, la coincidenza di aspettative. "La qualità criminalizzante dei processi di risposta istituzionale alle devianze dei giovani", è da tempo rilevata. Il pericolo, sempre presente è che una risposta volta a punire di più, confini definitivamente i devianti in un ambiente criminale, rendendo gli steccati sempre più invalicabili.

Non si comprende che ciò che serve è piuttosto il coordinamento tra servizi e istituzioni, nuove progettualità, il coinvolgimento più forte della comunità intera e non semplicemente l'aumento della sfera penale.

A parte queste considerazioni generali, va detto che la modifica proposta è contraria a tutti gli strumenti internazionali fatti propri dall'Italia (la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, le Regole minime di Pechino ONU per l'amministrazione della giustizia minorile del 1985, la raccomandazione 20/87 del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile) che convergono nell'assegnare al sistema penale minorile lo scopo determinante della tutela del minore, nel ridurre al massimo la privazione della libertà individuale, nell'attribuire al giudice la massima flessibilità nell'applicazione delle misure. In particolare le Regole di Pechino prevedono all'art. 4 che "in quei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità, tale inizio non dovrà essere fissato ad un limite troppo basso, tenuto conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale", e all'art. 2.2.a che "un minore è un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto".

Infine, se tutte queste considerazioni non dovessero convincere, c'è ancora da dire che il sistema attuale è perfettamente in grado di rispondere anche a gravissimi reati o a recidive reiterate. Infatti, e questo ci è stato dimostrato nel caso del delitto di Novi Ligure, la discrezionalità di cui i giudici dispongono, consente loro di condannare anche a molti anni di detenzione.

Che succede negli altri paesi?

La tendenza di cui parliamo, comunque, non è prerogativa dell'Italia. Ormai un po' dovunque l'allarme sociale, il clamore provocato da certi fatti eclatanti, la paura e i sentimenti di insicurezza diffusi tra la gente orientano le politiche della giustizia anche rispetto al trattamento della devianza minorile. In Inghilterra c'è chi, per esempio, non riesce ad accettare che si spendano 15 miliardi per rieducare e proteggere la vita di due giovanissimi assassini, e quindi grida alla "giustizia fai da te" nel momento in cui, dopo una sentenza giusta e civile, i due giovani vengono scarcerati. È il caso di Robert Thompson e Jon Venables che nel febbraio 1993, all'età di 10 anni, uccisero un bambino di due anni. Dopo otto anni e quattro mesi di detenzione, sono stati messi in libertà perché considerati "riabilitati". Per loro, però, non è stato possibile ricominciare una vita normale; hanno dovuto cambiare nome e insieme ai loro genitori sono stati costretti a cambiare residenza per sfuggire ai desideri di vendetta di una opinione pubblica inferocita. Eppure, non si può dire che la giustizia inglese sia stata morbida con loro; trattati come adulti durante lo svolgimento del processo, subirono i violenti attacchi della folla e della stampa, nonostante le norme interne e internazionali imponessero la riservatezza di tutti gli atti procedurali in cui sono coinvolti minorenni.

La Gran Bretagna è il solo paese in Europa in cui si può essere processati e puniti già dall'età di 10 anni: ma questo sembra non basti, la richiesta di buona parte dell'opinione pubblica, la cui voce è continuamente amplificata dai media, è di punire sempre di più. Aumenta il numero di teenager che finisce in prigione; uguale risposta si ha anche nei confronti delle così dette *bad girls*, ragazze giovanissime che si riuniscono in bande nelle periferie delle principali città inglesi. Dipinte dai giornali come pericolose criminali, armate di coltelli,

violente e picchiatriche professioniste, in realtà le storie di queste ragazze raccontano di vite difficili, dove la violenza è l'unica via di uscita da situazioni insostenibili.

Anche le città francesi applaudono la politica della "tolleranza zero": nessuno protesta, per esempio, di fronte all'ordinanza del sindaco di Cannes in cui si impone il coprifuoco dopo la mezzanotte per i minori di 13 anni. L'iniziativa era stata presa già da altri sindaci di comuni della Costa Azzurra per tranquillizzare i ricchi turisti di fronte a episodi di borseggio e vandalismo operati da bande giovanili. In realtà, anche in queste zone, la criminalità minorile non è affatto aumentata. "La decisione è dettata da buon senso e dalla necessità di proteggere i minori perché non si aggregano alle bande dei più grandi o non siano vittime di violenza, droga, prostituzione, pedofilia", precisa il capo della polizia municipale, Jey Heron.

L'emergenza giovani in questo momento è tra le principali preoccupazioni dei francesi. Anche qui l'insicurezza collettiva domina i sondaggi d'opinione sulle paure nazionali e spinge allo stanziamento di fondi per aumentare la presenza delle forze di polizia nei quartieri più a rischio.

Negli ultimi anni i cambiamenti più significativi in materia di gestione della criminalità minorile sono consistiti in un aumento di penalità senza precedenti: è aumentato il numero dei processi, la risposta giudiziaria è sistematica, è aumentato il numero delle pene inflitte e la durata di quelle detentive. Le sole soluzioni proposte sono quelle penali e anche qui si parla di abbassare da 13 a 10 anni la soglia dell'imputabilità. Invece "bisognerebbe ammettere che il problema della delinquenza minorile non si riduce solo ad atti delinquenti; c'è oggi in questa delinquenza una parte non elaborata, un terreno di rivolta. Infatti, malgrado alcuni sforzi intrapresi, bisogna constatare che il fossato si è approfondito, che la delinquenza è il sintomo di una frattura sociale che si è allargata, di una società a due velocità, di disuguaglianze che si concentrano nei quartieri".

Anche in Giappone l'età della responsabilità penale è stata abbassata dai 16 ai 14 anni, in seguito ad alcuni delitti commessi da adolescenti e dopo una violenta campagna di criminalizzazione della gioventù attuata dalla stampa; allarme in buona parte ingiustificato dato che il tasso di criminalità giovanile in questo paese è inferiore rispetto a quello degli altri paesi industrializzati.

Passando brevemente in rassegna le responsabilità penali in altri paesi del mondo, questi sono i dati: in India, Irlanda, Stati Uniti e Sudafrica già a 7 anni si è considerati penalmente responsabili; in Australia, Nuova Zelanda a 10 anni; in Canada, Corea del Sud e Marocco a 12 anni; in Algeria, Polonia e Tunisia a 13 anni; in Cina, Germania, Israele e Italia a 14 anni; in Danimarca, Egitto e Svezia a 15 anni; in Argentina, Portogallo e Spagna a 16 anni; in Belgio, Brasile e Messico a 18 anni.

Piccole carceri e piccoli carcerati: l'esecuzione della pena Fotografie

Nel primo semestre 2001 il totale degli ingressi è stato pari a 833 unità di cui 718 maschi e 115 ragazze. Sono stati 476 gli stranieri entrati negli IPM. Delle 115 ragazze entrate negli istituti, 104 sono straniere; sono quindi solo 11 le ragazze italiane.

Sono stati 1.886 nel 2000 gli ingressi nei 20 IPM per esigenze di custodia cautelare o per esecuzione di pena. Di questi 779 italiani e 1.107 stranieri.

Alla data del 30 giugno 2001 erano 506 i detenuti presenti, di cui circa il 50 % aveva un'età compresa tra i 18 e i 21 anni. Il governo, con un proprio d.d.l. presentato agli inizi del 2002, ha previsto che questi ultimi siano trasferiti nelle carceri per adulti. Nello stesso d.d.l. viene ridotta l'attenuante della minore età e vengono ridimensionate le prerogative dei Tribunali per i minorenni. In 506 detenuti minori 263 sono gli italiani e 243 gli stranieri. Solo 37 sono le donne di cui 29 sono straniere.

Nel primo semestre 2001 sono stati 1.950 gli ingressi nei centri di prima accoglienza, di cui 941 italiani e 1.009 stranieri. In tutto il 2000 i minori entrati nei CPA sono stati 3.994. I dati del 2001 sembrano quindi confermare la tendenza rilevata nel 2000. Gli stranieri hanno raggiunto quasi il 50 % della popolazione detenuta minorile ristretta negli IPM e superato tale percentuale nei Centri di prima accoglienza. Nel sistema penale minorile italiano non è prevista alcuna distinzione nel trattamento degli stranieri. Ma nella sostanza la disuguaglianza esiste. Per problemi oggettivi, per mancanza di strutture di accoglienza, per disinteresse delle istituzioni e per la tendenza diffusa a trattare la questione dell'immigrazione rinchiudendo, allontanando, segregando, quello che succede è che gli stranieri sono i principali ospiti dei nostri istituti.

Il viaggio del Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Nel febbraio 2000, una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ha visitato gli istituti penali minorili di Bari, Nisida e Bologna. In seguito alla visita, il comitato ha prodotto una serie di osservazioni e raccomandazioni a cui l'Italia dopo alcuni mesi ha dato risposta.

Nelle osservazioni preliminari, il Comitato ha criticato l'assenza di un regolamento specifico per gli istituti minorili, mancanza che "ostacola notevolmente l'efficacia e la coerenza dei servizi offerti ai giovani detenuti". In effetti, nonostante l'art. 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disponesse che l'ordinamento penitenziario per adulti, dovesse essere applicato anche nei confronti dei minori sottoposti a misure penali "fino a quando non sarà provveduto con apposita legge", a tutt'oggi l'Italia non dispone di una normativa specifica. Anche la Corte

Costituzionale con sent. 25 marzo 1992, n. 125 ha affermato che tale mancanza è in contrasto con i principi costituzionali. Il CPT, dunque, "raccomanda l'adozione immediata di un regolamento completo per gli istituti per minori".

Durante le visite non è stata raccolta nessuna dichiarazione di tortura; per quanto riguarda le altre forme di maltrattamenti, a Bari è stato denunciato l'uso del cosiddetto "schiaffo pedagogico" da parte del personale, nei confronti dei ragazzi che "si comportavano male".

Il CPT ritiene "che nell'interesse della prevenzione di maltrattamenti, tutte le forme di castigo corporale, compresi gli schiaffi, debbano essere al contempo vietate ed evitate nella pratica. I minori che si comportano male dovrebbero essere trattati unicamente secondo le procedure disciplinari previste. Il Comitato raccomanda alle autorità italiane di garantire il rispetto di questi precetti".

Nisida

L'ispezione ha evidenziato una serie di miglioramenti rispetto alla situazione evidenziata durante la visita compiuta nel 1995, sia rispetto alle condizioni materiali che al programma di attività proposto. Per quanto riguarda le attività trattamentali tutti i minori frequentavano una scuola la mattina, corsi di formazione professionale e corsi di musica e danza e avevano accesso quotidianamente ad attività sportive. Vi era anche un laboratorio di falegnameria e uno di ceramica.

Più ridotte le attività rivolte alle ragazze. A tal proposito il CPT sottolinea che è importante che le giovani donne abbiano accesso alle attività nelle stesse condizioni dei ragazzi e non soltanto ad attività catalogate come "appropriate" per loro (cucina e cucito).

Alla luce delle osservazioni compiute, il CPT raccomanda "che siano compiuti sforzi per sviluppare maggiormente il ventaglio di attività ricreative e di formazione professionale e per garantire che tutti i minori siano impegnati tutta la giornata in attività motivanti. Che siano prese misure per garantire alle ragazze sedute quotidiane di esercizio fisico all'aria aperta e per mettere a loro disposizione uno spazio passeggio più ampio". Inoltre "invita le autorità italiane a predisporre una palestra per i ragazzi detenuti".

È stato notato un disinteresse per i progetti individualizzati di detenzione.

L'organizzazione delle cure sanitarie è stata valutata positivamente, anche se si è constatata l'assenza durante la notte di medici o infermieri. Inoltre alcuni ragazzi si sono lamentati per la difficoltà di accesso alle cure dentali. Il CPT "raccomanda alle autorità italiane di adottare misure per garantire che una persona qualificata sia sempre presente nell'istituto, compresi la notte e il fine settimana, per garantire l'accesso alle cure dentali".

Per quanto riguarda il ricorso alla misura disciplinare dell'isolamento, il CPT ritiene che tale misura dovrebbe essere applicata per un periodo molto breve durante il quale i ragazzi dovrebbero comunque beneficiare di contatti umani, di letture e di almeno un'ora di esercizio fisico.

Secondo la risposta fornita dal governo italiano, l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile e l'Istituto di Nisida avrebbero prontamente messo in atto delle iniziative *ad hoc* per eliminare i problemi evidenziati dal Comitato. Vediamo in che modo. In collaborazione con il settore tecnico dell'Istituto, sarebbe stato messo a punto un piano di interventi sia nel campo dell'animazione musicale, con la predisposizione di un atelier di musica, sia nel campo della formazione tramite laboratori di giardinaggio e di informatica durante la mattina.

Alcune iniziative sarebbero state intraprese per assicurare alle ragazze detenute dei luoghi adeguati per svolgere le loro attività, mentre la possibilità di permettere loro di svolgere le stesse attività formative dei ragazzi, sarebbe in fase di valutazione. L'Istituto starebbe per ricevere una moderna apparecchiatura odontoiatrica donata dalla ASL di Napoli che assicurerebbe anche la presenza di un medico specializzato. Per quanto riguarda la presenza di un infermiere durante la notte, il problema - si dice - sarà risolto entro breve. Infine per quanto riguarda il problema dell'isolamento, si sottolinea che, in caso di ricorso a questa misura disciplinare, sarebbero sempre garantiti il sostegno quotidiano del personale, l'accesso alla biblioteca e un tempo sufficiente all'aria.

Bari

L'istituto era in fase di ristrutturazione al momento della visita. I ragazzi erano sistemati in stanze collettive pulite che offrivano uno spazio vitale soddisfacente. Le stanze, però, erano scarsamente ammobiliate (non vi erano né tavoli, né sedie) ed erano piuttosto austere. Dei tendaggi opachi e una grata metallica alle finestre, pur lasciando penetrare la luce del giorno, diminuivano l'aerazione e ostruivano la visuale. Secondo gli ispettori del CPT "il motivo addotto a giustificare tale misura - impedire lo scambio di oggetti vietati e le comunicazioni con l'esterno - era difficilmente accettabile dato che un alto muro di cinta impediva ogni comunicazione con l'esterno. Tutte le stanze erano dotate di servizi igienici; tuttavia non vi era acqua calda al momento della visita. Inoltre, il riscaldamento centrale era spento, nonostante il freddo".

"Il CPT raccomanda che siano prese misure aggiuntive per migliorare le condizioni materiali nell'istituto. I luoghi di vita e di detenzione dei minori dovrebbero essere correttamente ammobiliati, arredati in maniera adeguata e offrire uno stimolo visivo altrettanto adeguato. Anche il riscaldamento e l'acqua calda dovrebbero essere garantiti, considerate le condizioni climatiche esterne e le necessità igieniche. Inoltre il CPT invita a eliminare i

tendaggi alle finestre. La delegazione nutre preoccupazioni riguardo alla prassi di sistemare giovani di età diverse in stanze collettive, prassi che aumenterebbe il rischio di violenza e di sfruttamento. Il CPT raccomanda alle autorità italiane di prendere misure per garantire che i residenti siano sistemati in funzione delle loro esigenze individuali e del loro grado di maturità".

Il regime in vigore è stato considerato soddisfacente. Tutti i minori erano impegnati in attività durante la giornata, comprese attività scolastiche e corsi di arte plastica, musica, falegnameria e ceramica. Dopo le 17,30 potevano dedicarsi alle attività sportive o potevano accedere alle sale per le attività collettive attrezzate. Per quanto riguarda le cure mediche l'istituto disponeva delle prestazioni di un medico e di un infermiere, ma non vi era personale durante la notte e nei fine settimana. Le osservazioni della delegazione fanno pensare che il rispetto del segreto professionale e l'autonomia professionale non erano garantiti nella struttura; infatti il registro delle visite del medico era regolarmente controllato e firmato dal direttore e certe informazioni ottenute durante le visite erano comunicate al personale non medico. "Il CPT raccomanda alle autorità italiane di prendere misure per garantire che una persona qualificata per prestare le prime cure sia sempre presente nell'istituto, compresi la notte e il fine settimana".

Va fatta menzione di un giovane minore di 17 anni, visto dalla delegazione, che era arrivato il giorno prima. Il ragazzo soffriva di una crisi di astinenza acuta: urlava e si lamentava di dolori generalizzati. Il medico l'aveva visitato ma non aveva prescritto niente per la sua sindrome. Il ragazzo era da solo in cella "e sembrava abbandonato al suo destino"; quando la delegazione si è informata presso il personale di sorveglianza di ciò che si faceva per il ragazzo, la risposta è stata: "Non so, questo riguarda il medico".

L'istituto aveva tre celle di isolamento disciplinare nel seminterrato che erano state messe in disuso durante i lavori di ristrutturazione e che, sembrava, fossero in fase di ristrutturazione per essere destinate ad altro uso. Il direttore ha informato la delegazione che i minori in isolamento erano sistemati in una stanza normale della sezione generale di detenzione. Il CPT ha inteso ricevere la conferma che le tre celle di isolamento disciplinare situate nel seminterrato non fossero più utilizzate per la detenzione dei minori.

Ecco le risposte.

L'Ufficio centrale per la Giustizia minorile e l'Istituto penale per i minori di Bari hanno affermato di aver preso in grande considerazione le raccomandazioni e i suggerimenti della delegazione, mettendo immediatamente in azione delle procedure adeguate per eliminare le situazioni problematiche riscontrate. Ecco alcuni stralci della risposta: "Le camere dei ragazzi sono dotate di tavoli, di sedie e di armadi che, al momento della visita della delegazione (15 e 16 febbraio 2000), erano stati spostati per permettere la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Tutte le camere sono fornite di acqua calda. Per quanto riguarda il riscaldamento centralizzato, si assicura che il suo funzionamento è regolato secondo orari differenziati sui tre piani per permettere che i radiatori siano sempre accesi nei locali dove si trovano i ragazzi nel corso della giornata. Questo tipo di programmazione giustifica il fatto che quella mattina la delegazione abbia trovato spenti i radiatori delle stanze dei ragazzi, perché infatti questi erano accesi nelle stanze e nei laboratori delle attività collettive. Per quanto riguarda il mobilio delle camere, dato che si tratta di mobili comprati 7/8 anni fa, di legno massiccio e resistenti, si è voluto procedere alla loro restaurazione di modo da renderli più belli. Per quanto concerne la sistemazione dei ragazzi, si sottolinea che normalmente è garantita la divisione tra i minori e i ragazzi di più di 18 anni, tranne casi di forza maggiore.

Relativamente all'esigenza evidenziata di assicurare una presenza continua di un infermiere, si fa presente che questo settore della giustizia minorile adesso non dispone di infermieri professionisti assunti e pertanto ogni istituto si serve della disponibilità di infermieri pagati secondo i loro onorari. Ciò significa che la loro presenza, per questioni di budget, non supera le 4 ore al giorno, prevedendo però la possibilità di aggiungere ore in casi di emergenza. Si pensa che la raccomandazione del CPT potrà essere realizzata con l'esecuzione del Decreto legislativo 230/99, che prevede il passaggio graduale dell'assistenza sanitaria penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'indipendenza e il segreto professionale del personale medico, si sottolinea che d'abitudine il registro delle visite viene controllato dal direttore, che ha il dovere di attivare le procedure per l'esecuzione delle prescrizioni mediche, con l'obbligo del segreto d'ufficio e della riservatezza dei dati acquisiti. Inoltre si precisa che il giovane minore di 17 anni che "sembrava abbandonato al suo destino", il giorno stesso dell'arrivo era stato visitato dal sanitario che gli aveva prescritto dei medicinali antidolorifici e degli ansiolitici. Era stato visitato di nuovo alla fine di quella stessa giornata, con la prescrizione di continuare la terapia e il giorno seguente non presentava più sintomi di crisi. Lo stesso ragazzo, destinatario degli interventi di competenza dell'equipe sociopsicopedagogica dell'istituto in data 17/02/2000, per sua domanda è stato trasferito nella Comunità terapeutica "Airone" di Manduria. Si afferma che l'agente che avrebbe detto "questo riguarda il medico", probabilmente ha voluto correttamente rinviare la questione alle competenze specifiche del medico, senza chiaramente escludere la partecipazione attiva di sostegno e di aiuto tipiche del personale di Polizia Penitenziaria. Al contrario per quanto concerne la presunta insufficiente attenzione del personale tecnico verso i progetti individualizzati di detenzione e trattamento, sono riportati dei dati a testimonianza dello sforzo compiuto nell'elaborazione di progetti e di programmi di trattamento individualizzati in favore dei ragazzi. Questo in analogia con quanto avviene in tutte le altre strutture del territorio, che tendono a orientare gli interventi verso la ricerca di misure sostitutive o alternative alla detenzione e verso strategie che facciano

uscire i minori dal circuito penale il più presto possibile. Per garantire la possibilità di proseguire l'attività di formazione cominciata durante la detenzione, la Direzione, al momento della messa in libertà, rilascia un certificato che attesta la sua partecipazione alle attività.

Infine riguardo alle tende alle finestre, si precisa che si tratta di protezioni visive poste solo in corrispondenza di finestre che si affacciano sulla strada, per salvaguardare i ragazzi dagli sguardi esterni. Queste protezioni che permettono sia il passaggio della luce sia l'aerazione, e che sono anche esteticamente gradevoli, sono ampiamente utilizzate nelle sezioni, per salvaguardare l'intimità dei ragazzi. Infine si ribadisce che le tre stanze situate nel sotto suolo sono utilizzate come magazzini e archivi".

Non si fa nessun riferimento alla questione dello "schiaffo pedagogico".

Bologna

L'IPM di Bologna è situato in un vecchio convento del centro della città. Il giorno della visita vi erano 5 minori nella "comunità" (prevista per permanenze di una durata massima di 6 settimane) e 22 nell'istituto penale. "Le condizioni di detenzione - secondo il CPT - non erano soddisfacenti. Le celle erano austere e in cattivo stato di conservazione (soprattutto le pareti e le tubature), il mobilio era malandato. Le finestre non isolavano bene. Anche i servizi igienici non erano in buono stato. I programmi di attività e i progetti di detenzione individualizzati erano scarsi. Al di là delle 3 ore di scuola la mattina, non vi era nessun'altra attività strutturata. Per mancanza di fondi i laboratori non erano utilizzati".

Con lettera del 3 maggio 2000, le autorità italiane hanno informato il CPT che era stata destinata la somma di 14,5 miliardi di lire per la ristrutturazione dell'edificio. Il CPT ha chiesto informazioni sul progetto realizzato nell'attuazione del programma di ristrutturazione. Il CPT ha rammentato alle autorità italiane che i giovani detenuti dovrebbero beneficiare di un ventaglio completo di attività educative e ricreative. E ha raccomandato alle autorità italiane di mettere al primo posto delle loro priorità riguardanti l'istituto penale minorile di Bologna, lo sviluppo di un tale programma di attività, nonché progetti di detenzione e di trattamento individualizzati.

Nella risposta, si legge: "Considerando che gli interventi strutturali necessari per il recupero di tutto l'edificio non possono essere più differiti, un edificio che ospita anche i Servizi giudiziari minorili, il Centro per la giustizia minorile, il Centro di Prima accoglienza, e l'ufficio dei Servizi Sociali, tutta la nostra attenzione è rivolta verso l'attivazione delle procedure necessarie". Viene confermata l'assegnazione dei fondi per la ristrutturazione e si informa che solo ad agosto del 2000 il progetto definitivo è stato approvato dal Comitato tecnico-amministrativo dell'Assessorato comunale ai Lavori pubblici. Coscienti della situazione di grave emergenza strutturale, l'amministrazione avrebbe sensibilizzato il direttore del Centro per la giustizia minorile per attivare le procedure necessarie alla ristrutturazione dei muri delle camere dove vivono i ragazzi, al recupero dei mobili, al fine di creare nel più breve tempo possibile le condizioni di vita più appropriate, soprattutto per ciò che riguarda l'igiene e il benessere dei ragazzi.

I rapporti di collaborazione con l'esterno stati intensificati, al fine di aumentare il ventaglio di opportunità a favore dei giovani, con un'attenzione particolare alla preparazione per la messa in libertà. Le opportunità offerte andrebbero dalla scuola, alla formazione e all'animazione culturale, sportiva, ricreativa, che impegna i giovani almeno 8-10 ore al giorno.

Sfortunatamente, i tempi necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione non sarebbero prevedibili, pertanto lo stesso governo chiede al CPT di sensibilizzare e responsabilizzare costantemente tutti gli organismi competenti (a tutti i livelli) al fine di procedere il più velocemente alla realizzazione di questo obiettivo.

Di carcere (minorile) si muore

Il 19 giugno 2001 Alessio Bernardini, 20 anni, si suicida nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Nello stesso giorno del suo suicidio, si doveva svolgere il processo nei confronti di due persone che nell'ottobre precedente lo avevano violentato nel carcere per adulti di Regina Coeli. Arrestato per rapina con un altro detenuto tossicodipendente (poi morto), Alessio era stato condotto a Regina Coeli dove aveva subito violenze e soprusi di ogni tipo. Gli uffici centrali della giustizia minorile disposero il suo trasferimento in una struttura comunitaria emiliana. Scappato da quella struttura, venne trasferito per 30 giorni a Casal del Marmo prima di una nuova sistemazione in misura alternativa. Non c'è stato il tempo. Alessio si è suicidato prima.